



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.14558/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Attuazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale". Reg.Gen.n. 212

Ad iniziativa dei Consiglieri Romano, Foglia, Oliviero, Nappi Sergio, Carmine Sommesse, Sala, Schifone, Russo.
Depositata l'8 giugno 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **13 GIU. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Attuazione del comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione sulla
sussidiarietà orizzontale”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Romano, Foglia, S. Nappi, C. Sommesse, Sala,
Schifone, Russo.*

(Registro Generale numero 212)



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Attuazione del quarto comma dell’art. 118 Cost. sulla sussidiarietà orizzontale”

Ad iniziativa dei Consiglieri:

Paolo Romano
 Strampelles (UDC)
 Di Vincenzo (PSE)
 Giuseppe Neri (NS)
 Caputo (Unità)
 Di Stefano (IdV)
 Marino (PDL)
 Di Stefano (FdI)

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 272

Sen. Assente
07/06/2011

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0014558/A

Del: 08/06/2011 10.47.16

Da: CR A.SERASS



Consiglio Regionale della Campania

Relazione tecnico – finanziaria

La presente Proposta di legge non comporta oneri e spese a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

1. La crisi dei sistemi di democrazia rappresentativa in Europa che sta producendo una costante disaffezione dei cittadini nei confronti della cosa pubblica, sta sviluppando una nuova forma di democrazia partecipativa e deliberativa.

Il Consiglio d'Europa e la Conferenza delle Organizzazioni non governative (400) hanno ufficialmente adottato il "*Code of good practice for participation of civil society in decision-making process*" (Codice della buona cittadinanza per la partecipazione della società civile ai processi decisionali pubblici) per sviluppare questa nuova forma di coamministrazione dei cittadini.

2. La Costituzione italiana dopo aver previsto all'art. 3 che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono "l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" e all'art. 118, quarto comma, proclama che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associato per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà".

3. La norma costituzionale sulla c.d. sussidiarietà orizzontale, entrata in vigore ormai da dieci anni, ha trovato, a livello nazionale, attuazione con la legge n. 131 del 5 giugno 2003 che, però, si è limitata a ripetere il contenuto della norma costituzionale. La presente legge si propone di disciplinare i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale e l'azione dei Comuni, Province e Regione.

4. L'art. 1 indica le finalità della legge, la quale si propone due obiettivi:

- a) trasformare l'arcipelago delle iniziative sociali spontanee dei cittadini, anche di "carità" i progetti concreti di cittadinanza attiva umanitaria;
- b) dotare i cittadini di uno strumento legale forte di coamministrazione solidale (c.d. cittadinanza amministrativa attiva) per intervenire in tutti i casi di inezia delle istituzioni democratiche rappresentative, riservando, così, al momento elettorale il solo giudizio



Consiglio Regionale della Campania

politico sulla attività delle istituzioni democratiche rappresentative, poiché la natura elettiva della delega non è sicura garanzia di socialità del risultato da parte delle istituzioni di democrazia rappresentativa.

5. L'art. 2 proclama il principio fondamentale secondo il quale, in attuazione della norma costituzionale, ogni autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento, nel rispetto del principio di legalità, di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà non può essere soggetta ad autorizzazione o censura. L'attività va solo comunicata all'ente pubblico di riferimento non comportando l'azione dei cittadini l'esercizio di pubblici poteri provvedimentali, ma solo lo svolgimento di attività materiale amministrativa nell'esercizio della c.d. cittadinanza amministrativa, intesa come amministrazione cooperativa dei cittadini con le istituzioni della democrazia rappresentativa.

6. L'art. 3 prevede i soggetti che possono esercitare la sussidiarietà orizzontale e, cioè, tutti i cittadini e non solo i lavoratori, ma anche i disoccupati.

Ai sensi dell'art. 3, sono soggetti della sussidiarietà orizzontale i cittadini associati, le famiglie, le imprese, gli agenti del c.d. terzo settore.

7. L'art. 4 specifica a titolo esemplificativo e non esaustivo cosa debba intendersi per attività di interesse generale, chiarendo bene che la sussidiarietà dei cittadini presuppone l'inerzia delle istituzioni rappresentative e delle autonome funzioni nella soddisfazione dei bisogni sociali.

8. L'art. 5 indica il tipo di agevolazioni che è possibile richiedere a Comuni, Province e Regione nei casi nei quali i cittadini desiderano attingere ai benefici della presente legge.

9. Gli artt. 6 e 7 specificano le modalità di attuazione della presente legge prevedendo, verifiche, controlli e monitoraggio delle attività di interesse generale, che utilizzano le agevolazioni previste dalla presente legge e il solo monitoraggio delle iniziative che non usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Campania persegue l'obiettivo di dare attuazione all'art. 118, comma quarto, della Costituzione e allo Statuto, disciplinando i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività d'interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e l'azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti Locali e Autonomie funzionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Principi generali)

1. L'iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non soggetta ad autorizzazione o censura.
2. L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria intesa come effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della comunità stessa e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, alla amministrazione paritetica della cosa pubblica, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.
3. Le attività di cui al comma 4 possono essere svolte sia autonomamente facendo ricorso alle risorse proprie o di enti pubblici o privati disposti a finanziare le iniziative, sia avvalendosi delle agevolazioni previste dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Soggetti della sussidiarietà orizzontale)

1. Soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse generale sono:
 - a) i cittadini, singoli o associati;
 - b) le famiglie;
 - c) le imprese;
 - d) gli agenti del c.d. terzo settore.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Oggetto della sussidiarietà orizzontale)

1. Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini, soprattutto a causa della inerzia delle istituzioni rappresentative in particolare, quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e, comunque, i servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l'autorientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione.
2. Le attività di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico imprenditoriale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Promozione)

1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, con misure di favore a carattere economico-finanziario, concernenti la riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni o con esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o, comunque, trattato dai soggetti della sussidiarietà orizzontale.
2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati e Autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario.
3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con la approvazione del Documento Annuale di Programmazione, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Procedimento amministrativo)

1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge devono indirizzare le domande aventi ad oggetto le iniziative previste dalla presente legge alla competente Direzione della Giunta Regionale e hanno l'obbligo di rendere pubbliche le attività sussidiate e annualmente svolte assieme alla specificazione della modalità di svolgimento e dei benefici, eventualmente concessi, di cui all'articolo 5. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione delle comunicazioni all'interno del B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale Regione Campania).
2. I soggetti di cui all'art. 3 che non intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge presentano all'ente pubblico di riferimento una dichiarazione di inizio di attività specificando le modalità di svolgimento. L'ente di riferimento pubblica le iniziative nei propri strumenti di pubblicità.
3. I progetti devono indicare:
 - a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;
 - b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;
 - c) le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;
 - d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
 - e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.
4. I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui all'articolo 3, procede alla loro valutazione avvalendosi di una Commissione per la valutazione della sussidiarietà orizzontale (in sigla C.I.V.I.S.) formata da esperti indipendenti che giudicherà l'efficienza programmata e l'utilità sociale dell'iniziativa.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

(Sistemi di monitoraggio)

1. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio di tutte le attività previste dalla presente legge e verifiche e controlli anche in collaborazione con gli enti locali interessati, delle attività sussidiate, ai sensi della presente legge.
2. La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.